



**LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
PRESENTE SU STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE (CPV 45233221-4)
CAPITOLATO TECNICO**

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto i lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica orizzontale presente sul territorio comunale, ad esclusione delle strade statali e provinciali.

ART.2 – DETTAGLIO DEI LAVORI

CARATTERISTICHE GENERALI

Il presente capitolato tecnico si riferisce alla segnaletica orizzontale (passaggi pedonali, strisce continue e tratteggiate, zebraure, linee di arresto, rallentatori ottici, etc.) presente su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle strade Statali e Provinciali.

L'applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale si estende, come meglio precisato e definito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, alle vie pubbliche e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio.

La segnaletica orizzontale, supportata da quella verticale, rappresenta l'indicazione principale offerta a tutti gli utenti della strada.

Tutta la segnaletica sarà realizzata con materiali tali da renderla visibile sia di giorno che di notte, anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 *“Nuovo Codice della Strada”*
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”*
- Direttiva 24 ottobre 2000, n.6688 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- D.M. 27 aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- B.U. CNR 19 marzo 1992, n.150

A carattere prettamente tecnico, si richiamano le seguenti norme:

- UNI EN 1463-2
- UNI EN 1871
- UNI 7543-1
- UNI 7543-2
- UNI EN 12368
- UNI EN 12802
- UNI EN 12899-1

- UNI EN 13212
- UNI ENV 13459-1
- UNI ENV 13459-2
- UNI ENV 13459-3
- UNI EN 1824
- UNI EN 1436
- UNI EN 1790

Il sopraindicato elenco non si ritiene esaustivo. Il fornitore è comunque tenuto ad ottemperare a tutte le normative esistenti, anche non citate nell'elenco, riguardo il lavoro, la sicurezza, le tecniche e la segnalazione dei cantieri, nonché al D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (di seguito *codice dei contratti*).

È comunque da intendersi che, di tutte le norme citate e non citate, va fatto riferimento all'ultima edizione vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.

PRESCRIZIONI GENERALI

I materiali da impiegare nelle lavorazioni devono essere forniti da produttori che dimostrino la disponibilità di un efficiente sistema di controllo qualitativo della produzione.

Le verifiche verranno attuate in conformità a quanto previsto dalle norme regolanti la qualità (EN ISO 9002/94 e successive).

La qualità dei materiali deve essere comunque verificata ogni qual volta l'Amministrazione lo riterrà opportuno.

La segnaletica orizzontale riguarda tutte le strisce, continue e discontinue, nonché tutti i simboli (freccie, zebraure, scritte, etc.) da eseguirsi sul manto stradale e delle aree di parcheggio.

Detta segnaletica potrà essere eseguita sia con l'impiego di vernici rifrangenti, mono e/o bi-componenti, che l'impiego di materiale termospruzzato plastico o laminato elastoplastico, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione, senza che il fornitore possa sollevare eccezione alcuna a tale titolo.

La stesa della segnaletica orizzontale dovrà essere conforme ai tracciati, alle figure ed alle scritte stabilite dal Codice della Strada ovvero dai disegni forniti dall'Amministrazione.

I colori della segnaletica orizzontale devono corrispondere alle seguenti tinte della scala R.A.L. (registro colori 840-HR):

- Bianco: R.A.L. 9016
- Giallo: R.A.L. 1007

Per adempiere la funzione di sicurezza e di regolazione del traffico, la segnaletica orizzontale deve possedere i seguenti requisiti:

- Essere retroriflettente e di scarsa suscettibilità allo sporco, in modo tale da essere visibile in tutte le condizioni di luce (visibilità diurna e notturna, con nebbia, pioggia, etc.)
- Assicurare un'ottima adesione al manto stradale, anche di nuova realizzazione, essere resistente agli agenti atmosferici ed alle soluzioni saline ed avere un'adeguata resistenza agli effetti prodotti dal traffico veicolare
- Essere trafficabile nel più breve tempo possibile dall'applicazione
- Non causare fessurazione sul manto d'usura
- Non contenere materie incompatibili con la sicurezza del lavoro e la protezione dell'ambiente
- Non presentare segni di distacco

- In caso di ripasso, il materiale utilizzato dovrà essere compatibile con quello residuo già in opera

Sia per le vernici che per il materiale termoplastico, sarà richiesta l'applicazione di perline di vetro postspruzzate, al fine di ottenere un maggiore grado di retro-riflessione ed una visibilità notturna immediata.

Le sfere di vetro non dovranno subire alterazioni dovute all'azione di soluzioni o preparati per trattamenti invernali al manto stradale.

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale dovranno essere accuratamente ripulite, in modo tale da essere liberate da ogni impurità in grado di nuocere all'adesione dei materiali impiegati.

È vietata l'eliminazione di tracce d'olio e grassi mediante l'uso di solventi.

L'onere di tali interventi è ricompreso, senza ulteriore compenso, nel prezzo di ogni singola lavorazione di cui all'elenco dei prezzi unitari.

L'applicazione dei materiali dovrà avvenire su superfici asciutte e sarà effettuata con mezzi meccanici idonei, riducendo al minimo indispensabile l'ingombro sulla carreggiata e le conseguenti limitazioni alla circolazione stradale.

Il fornitore sarà tenuto, a propria cura e spese, alla cancellazione e successivo rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita dall'Amministrazione.

Essa dovrà essere lineare, senza sbavature o svirgolate, rispettando la tolleranza massima di +/- 5mm per la larghezza delle strisce e di +/- 150mm per la loro lunghezza.

Qualunque sia il tipo di stesura, i materiali dovranno avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun caso e per tutto il periodo di garanzia, il colore della pavimentazione sottostante, ancorché di nuova realizzazione, o della segnaletica preesistente.

I macchinari utilizzati dal fornitore dovranno essere collaudati presso la Motorizzazione Civile per la circolazione su strada. Tali macchinari dovranno essere altresì in linea con le più moderne tecnologie ed in grado di eseguire alla regola dell'arte le lavorazioni richieste, dovranno essere ad elevata produzione, perfettamente funzionanti ed in ottime condizioni.

La segnaletica orizzontale potrà essere di ripasso o di primo impianto.

Il fornitore, ovunque si renda necessario, effettuerà un tracciamento preventivo secondo le indicazioni dell'Amministrazione, che dovrà essere eseguito con attrezzature idonee e personale qualificato, in modo tale da ottenere una stesura geometricamente alla regola dell'arte.

La cancellatura della segnaletica, sia a carico del fornitore che a pagamento, dovrà essere eseguita con sistemi approvati dall'Amministrazione.

In caso di affioramento della segnaletica cancellata, il fornitore, a suo completo onere e carico per tutto il periodo di garanzia previsto, sarà tenuto ad eseguire nuovamente gli opportuni interventi di cancellatura.

Il fornitore dovrà predisporre dei rapporti giornalieri ed inviarli all'Amministrazione, utilizzando la modulistica fornita dalla stessa, dove saranno riportati la tipologia e la quantità dei lavori eseguiti, il personale ed i mezzi impiegati, le condizioni meteorologiche e le osservazioni che riterrà opportune riguardo lo svolgimento dei lavori. Tali rapporti dovranno essere compilati anche in caso di sospensione dei lavori per maltempo, incidenti, etc.

Al termine dell'incarico, il fornitore dovrà consegnare i rapporti originali ed i disegni delle lavorazioni eseguite.

La segnaletica orizzontale dovrà essere realizzata ogniqualvolta richiesto dall'Amministrazione, seguendo la programmazione pattuita con la stessa mediante appositi verbali.

ART.3 – VERNICE A SPRUZZO

QUALITÀ E PROVIENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nella fornitura e nei lavori compresi nel contratto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito dalle Leggi, dai Regolamenti e dai Disciplinari vigenti in materia. In

manca di particolari prescrizioni, essi dovranno essere delle migliori qualità in commercio, in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Si richiamano espressamente le prescrizioni di cui al Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.145.

I materiali dovranno essere approvvigionati da fornitori dell'Unione Europea, ovvero di paesi terzi dotati di sistema di qualità aziendale rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9000 e successive, con certificazione di qualità rilasciata da Enti Certificatori accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dall'Amministrazione.

I materiali proverranno da località o fabbriche che il fornitore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti sopra indicati e ne sia certificata la provenienza e qualità.

In caso l'Amministrazione rifiuti una qualsiasi provvista come non adatta all'impiego, il fornitore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.

A prescindere dall'accettazione dei materiali da parte dell'Amministrazione, il fornitore resta unico responsabile della buona esecuzione dei lavori, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Al termine della posa in opera della segnaletica orizzontale, sarà redatto un verbale di ultimazione lavori e da quel momento decorrerà il periodo di garanzia stabilito in dodici mesi.

Nel periodo di garanzia, ogniqualevolta l'Amministrazione dovesse rilevare che i valori cromatici, di retroriflettenza ed eventualmente di resistenza allo slittamento per usura o per degrado, il fornitore dovrà provvedere al rifacimento della segnaletica, anche per interventi modesti o di piccolissima entità.

Resta quindi inteso che non esiste un numero prefissato di interventi manutentivi in garanzia, essendo obbligo del fornitore provvedere senza che possa essere preteso alcun compenso aggiuntivo.

Il fornitore, se richiesto dall'Amministrazione, ha obbligo di far eseguire, presso Laboratori specializzati, prove sperimentali sui campioni di vernice e sulle pellicole retroriflettenti utilizzate.

CARATTERISTICHE DELLE VERNICI

Le vernici da utilizzare saranno pigmentate in bianco o in giallo e dovranno essere del tipo "spartitraffico" rifrangente a perline di vetro premiscelata.

La vernice dovrà essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole. La vernice dovrà aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, dovrà avere una buona resistenza all'usura, sia prodotta dal traffico che dagli agenti atmosferici e dovrà presentare alta visibilità e rifrangenza fino alla completa consumazione.

APPLICAZIONE DELLE VERNICI

L'applicazione delle vernici, fornite dall'impresa, dovrà eseguirsi con macchinari a spruzzo, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione.

La qualità delle vernici e la concentrazione della miscela vernice/diluente devono essere tali da ottenere, con una sola passata, uno strato di segnaletica perfettamente compatto e ben visibile, anche a distanza, nella quantità di almeno 0,8 Kg di vernice per metro quadrato di superficie coperta.

ELIMINAZIONE DELLA SEGNALETICA PREESISTENTE

L'eliminazione della segnaletica preesistente dovrà essere eseguita con l'impiego di apposita fresatrice, in modo tale da eliminare ogni traccia di vernice, ovvero con la sovrapposizione di vernice nera.

CONDIZIONI E STABILITÀ

Per la vernice bianca, il pigmento colorante sarà costituito da biossido di titanio, con o senza aggiunta di ossido di zinco, mentre per la vernice gialla sarà costituito da cromato di piombo.

Il liquido portante deve essere del tipo oleo-resinoso, con parte resinosa sintetica. Il fornitore dovrà indicare

i solventi e gli essiccativi contenuti nella vernice.

La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata, di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà presentare croste, diventare gelatinosa o inspessirsi.

La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà, a mezzo di semplice spatola, e dimostrare le caratteristiche desiderate in ogni momento.

La vernice dovrà essere diluibile, con relativo diluente, nella misura massima del 4%.

La vernice non dovrà assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, se applicata su pavimentazioni bituminose, non presenti traccia di inquinamento.

Il potere coprente della vernice non dovrà essere inferiore a 0,8 mq/kg ed il suo peso specifico dovrà essere compreso tra 1,68 +/- 0,02 kg per litro a 25°C.

CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO

Le sfere di vetro (di tipo Crown) dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d'aria e, almeno per il 90% del peso totale, dovranno avere forma sferica, con esclusione di elementi ovali. Le sfere di vetro non dovranno essere saldate tra loro.

L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore a 1,50, utilizzando il metodo di immersione a luce del tungsteno.

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all'azione di soluzioni acide saponate a pH 5/5,3 e di soluzioni normali di cloruro di calcio e di sodio.

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice premiscelata dovrà essere compresa tra il 30‰ ed il 40‰.

Le sfere di vetro dovranno soddisfare complessivamente le seguenti caratteristiche granulometriche:

- Perline passanti il setaccio ASTM N.70 – 100%
- Perline passanti il setaccio ASTM N.140 – 15/55%
- Perline passanti il setaccio ASTM N.230 – 01/100%

IDONEITÀ D'APPLICAZIONE

La vernice dovrà essere adatta per l'applicazione sulla pavimentazione stradale, con le normali macchine spruzzatrici, e dovrà produrre una linea consistente e piena, della larghezza richiesta.

Sarà consentita l'aggiunta di diluente fino ad una quantità massima del 5% in peso.

TEMPO DI ESSICCAMENTO

La quantità di vernice applicata sulla pavimentazione stradale non dovrà essere inferiore a 0,12 kg per metro lineare su striscia larga 12 cm ed alla temperatura dell'aria compresa tra 15°C e 35°C, con umidità relativa non superiore al 70%, e dovrà risultare sufficientemente asciutta entro 30-45 minuti dall'applicazione.

Trascorso tale periodo di tempo, le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate dei veicoli in transito.

Il tempo di essiccamento dovrà essere inferiore a 30 minuti, secondo le norme ASTM D 711-35.

VISCOSITÀ

La vernice, nello stato in cui sarà consegnata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con normali macchinari traccialinee.

La consistenza, misurata allo Stormer/Viscosimer a 250°C ed espressa in unità Krebs, dovrà essere compresa tra 70 e 90 (ASTM D 562). Qualora la vernice dovesse cambiare consistenza sarà considerata non rispondente al requisito di cui al presente articolo.

COLORE

La vernice dovrà essere conforme al bianco e al giallo richiesti.

La determinazione del colore sarà eseguita in laboratorio dopo l'essiccamento della stessa per 24 ore.

La vernice bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari ad almeno il 76%, relativo all'ossido di magnesio, accertato mediante apposita attrezzatura.

Il colore dovrà conservarsi nel tempo dopo l'applicazione e l'accertamento di tale conservazione, che potrà essere richiesto dall'Amministrazione in qualunque momento prima del collaudo, dovrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.

VEICOLI

Il residuo di clorocaucciù stabilizzato modificato con resine alchiliche particolari e pianificanti speciali non volatile dovrà essere compreso tra il 15% ed il 16% in peso, sia per la vernice bianca che per quella gialla.

CONTENUTO DEL PIGMENTO

Il contenuto di biossido di titanio, per la vernice bianca, non dovrà essere inferiore al 14%, mentre il contenuto di cromato di piombo, per la vernice gialla, non dovrà essere inferiore al 7% in peso.

RESISTENZA A LUBRIFICANTI E CARBURANTI

La vernice dovrà resistere all'azione dei lubrificanti e dei carburanti di ogni tipo, nonché risultarne inattaccabile ed insolubile.

PROVE DI RUGOSITÀ SU STRADA

Le prove di rugosità dovranno essere eseguite su nuove applicazioni, in un periodo compreso tra il decimo ed il sessantesimo giorno dall'applicazione.

Il fornitore dovrà provvedere, ogniqualvolta, a giudizio dell'Amministrazione, la segnaletica non si presenti perfettamente delineata o colorata a causa dell'usura, al ripasso della stessa.

L'Amministrazione si riserva il diritto di prelevare dei campioni di vernice all'atto della sua applicazione e di sottoporli ad analisi e prove che ritenga opportune, a suo insindacabile giudizio.

ART.4 – LAMINATO ELASTOPLASTICO RIFRANGENTE PERMANENTE

CARATTERISTICHE GENERALI

I laminati elastoplastici per la segnaletica orizzontale dovranno essere costituiti da una pellicola formata da miscele di speciali elastomeri e resine sufficientemente elastiche, tali da resistere alle differenze di dilatazione e piccoli spostamenti del fondo stradale.

I laminati dovranno essere incollati alla pavimentazione mediante sistemi che forniscano la durata prescritta.

I laminati dovranno possedere i sottoelencati requisiti:

- Spessore della segnaletica compreso tra 1,5 mm e 3,0 mm
- Rifrangenza e visibilità diurna, entro i limiti di seguito indicati
- Indeformabilità agli agenti atmosferici, comprese le variazioni termiche
- Non infiammabilità
- Perfetta adesione al suolo
- Antiscivolosità sia nei riguardi dei pedoni che dei veicoli di qualsiasi tipo ed in qualsiasi condizione atmosferica
- Rifiuto dello sporco, che dovrà eliminarsi automaticamente in caso di pioggia
- Assenza di riflessi speculari

- Stabilità del colore ed ancoraggio ottimale delle particelle antisdrucchiolo
- Garanzia di anni tre

In caso di pose estese di strisce longitudinali (mezzeria e/o margine), il laminato potrà essere posato mediante macchina applicatrice semiautomatica o automatica motorizzata, dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento e lama di taglio, per garantire una posa veloce e precisa, in modo tale da causare il minor disagio possibile all'utenza ed ottenere un risultato ottimale in termini di precisione d'installazione.

Il materiale dovrà essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo, con polimeri di altissima qualità e resistenza, contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucchiolo, nonché di microsfele di vetro e/o ceramica con buone caratteristiche di rifrazione, che conferiscano al laminato un buon potere retroriflettente.

Per garantire una buona stabilità del colore ed un ancoraggio ottimale delle particelle antisdrucchiolo e delle microsfele di vetro, il prodotto dovrà essere trattato in superficie con una resina poliuretanica.

Il prodotto dovrà presentare un'armatura in nylon, tale da consentire una maggiore resistenza alle escursioni termiche su qualsiasi tipo di pavimentazione.

Il laminato potrà essere posto in opera ad incasso su nuove pavimentazioni, durante la stesura delle stesse, ovvero su pavimentazioni già esistenti mediante l'utilizzo di un "Primer" da applicare solamente sul manto bituminoso.

ANTISCIVOLOSITÀ

Il valore iniziale, con materiale bagnato, dovrà essere pari ad almeno 50 SRT (British Skid Resistance Tester).

RIFRANGENZA

I laminati dovranno avere i seguenti valori iniziali di retroriflettenza, nei quali la luminanza specifica (SL) è espressa in millicandele per metro quadrato per lux incidente (mcd/lux*mq).

L'angolo di osservazione sarà 4,5° e l'angolo di illuminazione sarà di 3,5°.

	BIANCO	GIALLO
Angolo di osservazione	4,5°	4,5°
SL (mcd/lux*mq)	400	300

Le microsfele ancorate alla resina poliuretanica dovranno avere un indice di rifrazione uguale o superiore a 1,5.

DURATA

Il fornitore dovrà impegnarsi a garantire la durata dei laminati, in normali condizioni di traffico, non inferiore a tre anni su tutti i tipi di pavimentazione, ad esclusione del porfido (purché si presenti in buono stato di conservazione).

Qualora il materiale dovesse deteriorarsi prima del termine stabilito, il fornitore è tenuto al ripristino della segnaletica alle condizioni di cui al presente Capitolato.

Il fornitore, su apposita richiesta dell'Amministrazione, dovrà presentare campioni rappresentativi della fornitura e, a garanzia della conformità degli stessi e delle successive forniture, il certificato ufficiale di analisi ovvero copia fotostatica rilasciata da riconosciuti Istituti specializzati, competenti ed autorizzati, comprovante la presenza della resina poliuretanica, il valore di antiscivolosità, il valore di rifrangenza, la garanzia di uno spessore minimo di 1,5 mm e che il laminato sia prodotto da azienda in possesso del sistema di qualità di cui alle norme UNI EN 29000.

ART.5 – SEGNALETICA BI-COMPONENTE A FREDDO

CARATTERISTICHE GENERALI

La pittura da impiegare potrà contenere sfere di vetro premiscelate durante il processo di fabbricazione, ovvero subire il processo di post-spruzzatura durante l'applicazione, affinché le sfere possano svolgere una efficiente funzione di guida nelle ore notturne, sotto la luce dei fari.

Per la pittura bianca, il pigmento inorganico dovrà essere costituito da biossido di titanio.

Per quanto riguarda le cariche contenute nel prodotto verniciante, queste dovranno, per qualità, forma e dimensioni, contribuire a migliorare le caratteristiche di resistenza meccanica dello strato di pittura applicata, in particolare a rendere meno scivolosa la segnaletica, con valori di SRT che non si discostino da quelli rilevati sulla pavimentazione limitrofa.

Per la pittura gialla, il pigmento sarà costituito da pigmenti organici.

La pittura non dovrà scolorire sotto l'azione dei raggi UV.

Il solvente, o le miscele di solventi utilizzate, dovranno facilitare la formazione di una striscia longitudinale omogenea e priva di difetti e dovrà evaporare rapidamente senza attaccare il sottostante legante bituminoso.

La pittura dovrà essere omogenea, ben macinata, di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà presentare croste, diventare gelatinosa o inspessirsi.

La pittura non dovrà assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, se applicata su pavimentazioni bituminose, non presenti traccia di inquinamento.

DENSITÀ

La densità della pittura, determinata a 25°C, dovrà essere uguale o maggiore a 1,5kg/l (ASTM D 1475-60).

TEMPO DI ESSICCAMENTO

In relazione alla macrorugosità, alle deformazioni del profilo longitudinale e trasversale della pavimentazione stradale ed all'umidità dell'aria, la pittura dovrà asciugarsi al punto tale da consentire l'apertura al traffico del tratto interessato entro 30 minuti dall'applicazione.

Decorso tale tempo, la pittura non dovrà staccarsi, deformarsi, sporcarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

Il tempo di essiccamento potrà essere controllato in laboratorio secondo il metodo UNI 8362/82.

CONTENUTO DELLE MATERIE NON VOLATILI

Sulla pittura sarà determinato il tenore delle materie non volatili (residuo secco).

Il residuo non volatile dovrà essere maggiore del 98% in peso sia per la pittura bianca che per quella gialla.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Il campione di pittura, con uno spessore umido di 250 um, verrà steso su sei supporti metallici delle dimensioni di cm 12*6*0,05.

Dopo essere stato lasciato stagionare in condizioni di ambiente per 7 giorni, verrà immerso, per essere sottoposto ad attacco chimico, nei liquidi di prova, alla temperatura e per il tempo indicato nella seguente tabella:

LIQUIDI DI PROVA	TEMPERATURA	DURATA IN MINUTI
Lubrificanti	50°C	30+30
Carburanti	20°C	30+30
Cloruro di calcio	20°C	30+30

Cloruro di sodio	20°C	30+30
Acido solforico (20%)	20°C	30+30
Acido cloridrico (20%)	20°C	30+30

I provini vengono controllati dopo i primi 30 minuti di immersione, successivamente vengono reintrodotti nei contenitori dei liquidi per altri 30 minuti ed infine, al termine della prova, si lasciano asciugare e se ne osserva lo stato di conservazione.

La prova della resistenza agli agenti chimici si ritiene superata positivamente se alla fine della stessa il campione di pittura non presenta alterazioni e/o distacchi dai sei supporti metallici.

COLORE DELLA PITTURA

Il colore della pittura, inteso come sensazione cromatica percepita dall'osservatore standard, sarà determinato in laboratorio attraverso le coordinate cromatiche su un campione di segnaletica, con riferimento al diagramma cromatico CIE 1931.

Il campione di segnaletica, su cui eseguire le letture colorimetriche, sarà predisposto in laboratorio, oppure verrà utilizzato, se presente, il campione di pittura spruzzata direttamente su un supporto metallici e prelevato in sito.

Oltre alle coordinate cromatiche, ai fini della classificazione della visibilità del prodotto verniciante, sarà rilevato anche il fattore di luminanza, secondo quanto specificato nella pubblicazione CIE n.15/1971.

Le pitture di colore bianco e giallo dovranno avere coordinate cromatiche che siano contenute all'interno dell'area colorimetrica stabilita, per la relativa tipologia cromatica, dalla norma UNI 7543/2-1988, mediante i vertici:

COLORE	COORDINATE DEI 4 PUNTI CHE DETERMINANO LA ZONA CONSENTITA NEL DIAGRAMMA COLORIMETRICO CIE 1931 (ILLUMINANTE D65 – GEOMETRIA 45/0')				
		1	2	3	4
BIANCO	X	0.350	0.300	0.285	0.335
	Y	0.360	0.310	0.325	0.395
GIALLO	X	0.545	0.487	0.427	0.465
	Y	0.454	0.423	0.483	0.534

Il fattore di luminanza minimo iniziale delle pitture bianche non dovrà essere inferiore a 0,55, mentre per le pitture gialle non dovrà essere inferiore a 0,40.

Il rilievo delle coordinate cromatiche e del fattore di luminanza sarà eseguito sul campione di pittura, preparato in laboratorio, dopo 24 ore dalla stesa.

RESISTENZA ALLA LUCE

La pittura dovrà mantenere inalterato il colore per un periodo di tempo di vita utile del prodotto.

L'accertamento del grado di resistenza dello strato di pittura al decadimento causato dalla luce solare verrà determinato attraverso l'esposizione del campione alla radiazione di una lampada allo xeno, munita di filtri atti a consentire l'inizio dell'emissione spettrale a 300 nm (UNI 9397/89).

Al termine della prova, le coordinate cromatiche dovranno ricadere nelle zone consentite per le relative tipologie cromatiche e la differenza delle letture del fattore di luminanza (AB), misurato prima e dopo la prova, non dovrà essere superiore a 0,05.

RESISTENZA ALL'ATTRITO RADENTE

La resistenza all'attrito radente verrà rilevata in sito con l'apparecchio portatile a pendolo (British Portable Skid Resistance Tester).

I valori misurati verranno espressi in unità SRT.

La segnaletica orizzontale dovrà possedere caratteristiche di antidrucciolo simili a quelle rilevate nella pavimentazione stradale su cui essa viene applicata.

La resistenza all'attrito non dovrà risultare inferiore all'80% dei valori misurati in corrispondenza della pavimentazione limitrofa, e comunque il valore SRT rilevato non dovrà essere inferiore a 45.

Qualora l'Amministrazione lo reputi necessario, potrà prescrivere che, in zone caratterizzate da condizioni climatiche particolarmente avverse ed in prossimità delle intersezioni stradali, il valore SRT del segnale non dovrà essere inferiore al valore rilevato sulla pavimentazione.

Il metodo di prova per determinare la resistenza all'attrito radente dei segnali orizzontali è descritto dalla norma UNI EN 1436.

VISIBILITÀ DIURNA

La visibilità diurna sarà determinata in loco mediante il rilievo del coefficiente di luminanza retroriflessa (Qd).

Le caratteristiche geometriche dell'apparecchiatura fotometrica idonea a misurare il Qd dovranno rispondere a quanto previsto dalla norma UNI EN 1436.

Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa dovrà essere misurato dopo il settimo giorno dalla stesura della segnaletica, e dovrà avere valore uguale o superiore a 200 mcd/lux*mq in caso di applicazione a rullo.

VISIBILITÀ NOTTURNA

La visibilità notturna sarà determinata in loco mediante il rilievo del coefficiente di luminanza retroriflessa (RL).

Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa dovrà essere misurato dopo il settimo giorno dalla stesura della segnaletica, e dovrà essere uguale o superiore a:

APPLICAZIONE A GOCCIA (POST-SPRUZZATO)	
ASCIUTTO	200 RL (classe R4)
UMIDO	100 RL (classe RW2)
BAGNATO	60 RL (classe RR3)
APPLICAZIONE A RULLO (PREMISCELATO)	
ASCIUTTO	150 RL (classe R3)

ART.6 – STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DEI REQUISITI TECNICI

Il fornitore provvederà alla verifica dei requisiti tecnici previsti dal presente capitolato, su segnalazione dell'amministrazione, mediante l'utilizzo della seguente strumentazione tecnica:

- Colorimetro
- Misuratore di resistenza allo slittamento di tipo *Portable Skid Resistance Meter*

ART.7 – MISURAZIONE DELLE OPERE

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere saranno valutate a misura ed a corpo, come previsto dall'allegato dei prezzi unitari.

La valutazione a misura sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

- Le strisce di larghezza fino a 30 cm verranno conteggiate a metro lineare, secondo le effettive lunghezze verniciate, con detrazione dei vuoti aventi lunghezza uguale o superiore a 1,0 m
- I passaggi pedonali, le linee d'arresto, i segnali "dare precedenza" e gli attraversamenti ciclabili saranno

valutati a metro quadrato, secondo l'effettiva superficie verniciata

- Gli altri disegni, iscrizioni e diciture di qualsiasi genere, saranno misurati secondo l'area del minimo rettangolo circoscritto a ciascuna lettera, ovvero valutati a corpo come meglio definito nell'allegato dei prezzi unitari
- Le zebraure verranno conteggiate vuoto per pieno
- Le frecce saranno conteggiate secondo l'area effettivamente marcata
- Le misurazioni saranno prese in contraddittorio durante l'esecuzione dei lavori e riportate su apposita modulistica
- I dati delle rilevazioni dovranno essere trasmessi all'Amministrazione almeno una volta ogni quindici giorni, o comunque ogniqualvolta richiesto

Sarà cura del fornitore garantire il perfetto mantenimento dei lavori eseguiti.

I lavori realizzati con vernici spartitraffico dovranno essere realizzati una o più volte nell'arco di 6 mesi dalla messa in opera, affinché sia garantita in ogni momento la perfetta efficienza della segnaletica.

Fatto salvo quanto espressamente disposto dagli articoli precedenti, i lavori eseguiti dovranno essere garantiti per almeno 6 mesi dalla loro messa in opera.

MISURA E ACCERTAMENTO DELLE OPERE

L'Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute.

Qualora il fornitore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato, per iscritto, un termine non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri derivanti gli saranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima fattura.

In tale evenienza, il fornitore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo nella contabilizzazione dei lavori eseguiti ed al pagamento delle fatture rimesse.

Indipendentemente da quanto sopra, il fornitore è comunque tenuto a richiedere, a tempo opportuno, all'Amministrazione di provvedere in contraddittorio alle misurazioni ed agli accertamenti non eseguibili alla conclusione dei lavori.

Qualora, a causa di un ritardo nella richiesta di misurazione, non risultasse possibile accertare in modo esatto le quantità e qualità dei lavori eseguiti, il fornitore dovrà accettare la stima che verrà effettuata dall'Amministrazione.

DIFETTI DI ESECUZIONE

Ferma restando la facoltà riservata all'Amministrazione, il fornitore dovrà demolire o rieseguire, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli prescritti.

Qualora il fornitore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio al rifacimento delle opere, addebitandone i costi allo stesso.

Qualora l'Amministrazione dovesse presumere l'esistenza di difetti di esecuzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti ritenuti opportuni.

Qualora dovessero essere riscontrati dei vizi dell'esecuzione delle opere, oltre alle spese per il rifacimento delle opere, saranno addebitati al fornitore anche gli oneri sostenuti per le operazioni di verifica.

ART.8 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ

Il fornitore dovrà provvedere, senza alcuna pretesa di compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti e/o segnalazioni in corrispondenza dei lavori in sede stradale, mediante l'utilizzo di cavalletti, fanali e segnaletica prescritta dal *Codice della Strada* e dal D.Lgs. n.81/2008.

Qualora l'occupazione della sede stradale fosse tale da turbare il regolare flusso viabilistico, prima dell'inizio degli stessi, il fornitore dovrà prendere opportuni accordi con l'Amministrazione.

In caso di urgenza, il fornitore dovrà predisporre ogni misura, anche di carattere eccezionale, atta a salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente l'Amministrazione.

Il fornitore non avrà diritto ad alcun compenso addizionale rispetto a quanto previsto dal contratto qualunque siano le effettive condizioni di esecuzione dei lavori, ne potrà pretendere alcun indennizzo per la mancata chiusura al traffico di una strada, restando la stessa una facoltà riservata all'Amministrazione a sua insindacabile valutazione.

MISURE DI SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

L'impresa, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie alla tutela della sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere.

In particolare, dovrà curare la posa di sbarramenti e cartellonistica, anche luminosa, in corrispondenza di scavi, ammassi di materiali, depositi di macchinari, interruzioni della sede stradale ed ostacoli di qualsiasi genere, osservando altresì le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008.

ART.9 – DIRETTORE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori coincide con il responsabile unico del progetto.

ART.10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.11 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dalla stazione appaltante o da essa preventivamente approvata.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della stazione appaltante.

ART.12 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono ammesse, ai sensi dell'art.120 del *codice dei contratti*, le varianti rese necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare la stessa qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del servizio e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

ART.13 – VARIAZIONI ENTRO IL QUINTO DEL VALORE CONTRATTUALE

L'entità dei lavori, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dei lavori ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica

- In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea il proseguimento dell'appalto alla regola dell'arte

Il Direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei lavori redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa, il Direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art.121 del *codice dei contratti*.

ART.15 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione dei lavori, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'operatore economico delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Il Responsabile unico del progetto o il Direttore dei lavori, con nota indirizzata al Responsabile del Servizio, propongono l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile del Servizio, avverso la quale l'operatore economico avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente i lavori e di affidarli, anche provvisoriamente, ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'operatore economico è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

ART.16 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità sarà sostituita da una attestazione di regolare esecuzione, redatta dal responsabile unico del procedimento, entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, a seguito di verifica della rispondenza, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, delle attività eseguite con l'oggetto del contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione del contratto.

ART.17 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione dei lavori, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'operatore economico delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Il Responsabile unico del progetto o il Direttore dei lavori, con nota indirizzata al Responsabile del Servizio,

propongono l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile del Servizio, avverso la quale l'operatore economico avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente i lavori e di affidarli, anche provvisoriamente, ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'operatore economico è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

ART.18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art.122 del *codice dei contratti*, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile unico del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo P.E.C. al domicilio eletto dall'operatore economico. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni.

Decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione dell'appalto
- Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato
- Manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro
- Interruzione totale del servizio senza giustificati motivi
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto
- Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- Utilizzo di personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto
- Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136
- Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1453 del *codice civile*

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità dei lavori, la stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'operatore economico, il regolare svolgimento degli stessi. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART.19 – RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'operatore economico tramite P.E.C. al domicilio digitale dello stesso.

In caso di recesso, l'operatore economico avrà diritto al pagamento, da parte della stazione appaltante, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art.123 del *codice dei contratti* e del relativo allegato II.14.

ART.20 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco ufficio UFKXC0, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il suo completamento. L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dalla stazione appaltante qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili alla stessa, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'operatore economico. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o POSTE ITALIANE SPA. A questo proposito, l'operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.3 c.8.

ART.21 – SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, qualora costituita, è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti.

ART.22 – REVISIONE DEI PREZZI

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione dei lavori, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico e sarà oggetto di riscontro entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza ovvero il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART.23 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Su richiesta dell'operatore economico, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del suo valore, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta dell'operatore economico, nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30% del suo valore, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al periodo precedente ed alle condizioni stabilite nei periodi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione, e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART.24 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART.25 – CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento dell'imposta di bollo.

ART.26 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP S.P.A. O DEI SOGGETTI AGGREGATORI

In conformità a quanto disposto dall'art.1 c.7 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora l'operatore economico non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP S.P.A., ovvero dei soggetti aggregatori, rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. La stazione appaltante eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva

comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso, la stazione appaltate provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART.27 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal *Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, approvato con D.G.C. 29 gennaio 2016, n.11, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato regolamento. L'amministrazione comunicherà all'operatore economico, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato regolamento è pubblicato, all'interno della sezione *Amministrazione trasparente*.

ART.28 – FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'operatore economico dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Cuneo.

Centallo, 03/07/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

GASTINELLI Davide

(firmato digitalmente)